

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-98 del 09/01/2020                                                              |
| Oggetto                     | PR19T0042 - COND. 2 CASTAGNE - RICHIESTA<br>RINNOVO CONCESSIONE 4829 PONTICELLO RIO<br>ARIANNA |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-99 del 09/01/2020                                                             |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma                                                 |
| Dirigente adottante         | PAOLO MAROLI                                                                                   |

Questo giorno nove GENNAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. la DDG n. 106/2018, con la quale è stato confermato l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli;

RICHIAMATO il decreto del Responsabile del Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali della Regione Emilia Romagna n. 4829 del 1999 con la quale è stata rilasciata per 19 anni al Condominio Due Castagne, la concessione relativa all'attraversamento tramite ponticello del Rio Arianna nel Comune di Parma, fg. 8, map. 22;

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 10/09/2019 assunta a prot. n. 139889 del 10/09/2019, la Sig. ra Paola Bologna, CF BLGPLA42T47633MU, residente in Via Langhirano, 195, corredata degli elaborati tecnici, ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'attraversamento tramite ponticello del Rio Arianna nel Comune di Parma, fg.8, map. 22;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 314 del 02/10/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico PGDG/2019/181207 del 25/11/2019 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza - Servizio area affluenti Pò, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che il rinnovo della concessione relativa all'attraversamento tramite ponticello del Rio Arianna nel Comune di Parma, fg. 8, map. 22, possa essere consentita;
- di fissare il canone per l'annualità 2020 in € 153,47;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in 30/12/19 recante protocollo PG/2019/198822 del 30/12/19;

- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

- a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 90,00 in data 10/09/2019;

- b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2019 pari a € 153,47 in data 30/12/2019;

- c) l'importo di € 153,47 relativo al deposito cauzionale in data 30/12/2019, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

## DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare alla Sig.ra Paola Bologna, CF BLGPLA42T47633MU, residente in Via Langhirano, 195, in qualità di legale rappresentante del condominio Due castagne, c.f. 92082560340, la concessione relativa all'attraversamento tramite ponticello del Rio Arianna nel Comune di Parma, fg. 8, map. 22, nel rispetto dei diritti dei terzi, così come riportato negli elaborati tecnici presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2024;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 153,47 il canone per il 2020, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2019 è già stata versata;
6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bonifico alle seguenti coordinate: IBAN IT94H0760102400001018766103 intestati al STB - Affluenti Po
8. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 153,47 pari all'annualità del canone 2019, dando atto che l'importo è stato versato in data 30/12/2019. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito.
10. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
12. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare è

conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.

13. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
15. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
16. di notificare il presente atto al concessionario.

**Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazione e Concessioni di Parma  
(Paolo Maroli)  
(documento firmato digitalmente)**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Condominio due castagne, c.f. 92082560340, Via Langhirano, 195/211, nel comune di Parma.

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua rio Arianna, individuata al foglio 8 mappali 22 del NCT del Comune di Parma, come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq è destinata ad uso accesso al condominio tramite ponticello.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone annuo ammonta a € 153,47,
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente IBAN IT94H0760102400001018766103 intestato a STB - Affluenti Po, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 153,47, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

*Bolognini Paolo*

#### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 31/12/2024
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto a derivare i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione

*Belaghi Paolo*

potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

*Bologni Paola*

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

- b. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
- c. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

*Belaghi Paolo*

Servizio COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI  
e MESSA IN SICUREZZA

Servizio AREA AFFLUENTI PO

Ambito di Parma

IL RESPONSABILE

DOTT. ING. GABRIELE ALIFRACO

A ARPAE

Direzione Tecnica

P. Le della Pace 1, 43121 PARMA

[aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Risposta alla richiesta prot.  
PC/2019/0048257 del 23/09/2019

SINADOC: 26558/2019

**OGGETTO:** (2019.650.20.23/196). RINNOVO CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL CORSO D'ACQUA RIO ARIANA, AD USO PONTE DI ATTRAVERSAMENTO, NEL COMUNE DI PARMA. PARERE IDRAULICO DI COMPETENZA.

**Il sottoscritto Responsabile del Servizio,**

vista l'istanza di Arpa (prot. PG/2019/139889 del 10/09/2019), riguardante la richiesta di un soggetto privato, rivolta ad ottenere il rinnovo della concessione, ai sensi ed in applicazione degli art. 93 e successivi del Testo Unico N°523 del 25/07/1904, per l'occupazione di area demaniale ad uso ponte di attraversamento del corso d'acqua Rio Ariana, Comune di Parma (PR), identificata con foglio 8, mappale 22,

esprime **nulla osta idraulico** al rinnovo della concessione richiesta alle seguenti condizioni:

1. Il presente nulla osta si intende rilasciato con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.
2. Allo stesso tempo è d'obbligo la piena osservanza dell'articolo 2 ("La ditta concessionaria è tenuta al periodico spurgo e rimozione del materiale depositato nell'alveo sotto il manufatto anche per la percorrenza di metri 10 a monte ed a valle dello stesso manufatto") della concessione scaduta n. 4829 del 23/07/1999.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Ing. Gabriele Alifraco  
(documento firmato digitalmente)

GDD

Nulla osta idraulico rinnovo concessione area ad uso ponte Rio Ariana (Parma)

Strada Garibaldi, 75

43121 PARMA

SEDE OPERATIVA

Tel. 0521.788711

Fax 0521.772654

PEC: [stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it) E-mail: [stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it)

[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

a uso interno: DP/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
INDICE \_\_\_\_\_ LIV. 1 \_\_\_\_\_ LIV. 2 \_\_\_\_\_ LIV. 3 \_\_\_\_\_ LIV. 4 \_\_\_\_\_ LIV. 5 \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_ NUM \_\_\_\_\_ SUB \_\_\_\_\_  
Classif. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

*Bolegni Paola*



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**